



visto l'atto di citazione;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 19 marzo 2025, con l'assistenza del segretario dr. Gerardo De Angelis, il relatore dr. Guido Petrigli, il Pubblico Ministero, in persona della dr.ssa Cristina Valeri, e gli avvocati Graziosi per la convenuta (Omissis) e (Omissis) per l'amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto.

### FATTO

I. Con atto di citazione depositato in segreteria in data 14 maggio 2024, ritualmente notificato e preceduto dall'invito a dedurre, ai sensi dell'art. 67 del Codice di Giustizia Contabile (d'ora in poi c.g.c.), la Procura regionale ha convenuto in giudizio (Omissis) chiedendone la condanna al pagamento al Comune di San Benedetto del Tronto della somma di € 41.638,00, da maggiorarsi degli accessori, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore dello Stato.

II. In particolare, la Procura ha riferito che:

- la (Omissis) era (ed è tuttora) dirigente in servizio presso il Comune di San Benedetto del Tronto, in regime d'impiego a tempo pieno;

- in data 25/9/2013 l'assemblea dei soci della PicenAmbiente s.p.a. (società partecipata dal Comune) nominò gli amministratori e, tra di essi, su designazione del sindaco di San Benedetto del Tronto (dott. (Omissis) ), la (Omissis) come presidente del Consiglio di Amministrazione, con durata triennale, prevedendo per tale funzione la corresponsione di un compenso annuo lordo di € 12.500,00, oltre a rimborsi forfettari mensili di € 360,00;

- la                      accettò di assumere l'incarico;

- né prima dell'accettazione né durante l'espletamento dell'incarico, la medesima chiese alcuna formale autorizzazione all'Amministrazione d'appartenenza;

- nella seduta del 5/5/2016 l'assemblea dei soci della PicenAmbiente s.p.a. rinnovò, sempre su designazione del sindaco                      , l'incarico alla                      per un altro triennio;

- neanche per tale ulteriore periodo la                      chiese alcuna formale autorizzazione all'Amministrazione d'appartenenza;

- l'incarico di presidente del Consiglio di Amministrazione della PicenAmbiente s.p.a. venne, dunque, ricoperto dalla dirigente comunale                      continuativamente dal 25/9/2013 al 3/9/2019.

Orbene, come riferito dall'amministratore delegato della PicenAmbiente: *"Per lungo tempo, il compenso deliberato dall'assemblea dei soci per il presidente della società non venne corrisposto alla                      , e ciò su espressa indicazione della stessa presidente                      , che aveva dato disposizione di provvedere a versare il corrispondente importo direttamente al Comune di San Benedetto del Tronto.*

*Conseguentemente, la società aveva proceduto annualmente a contabilizzare e ad accantonare in bilancio il compenso maturato, da versare al Comune, una volta comunicate alla società le modalità di versamento".*

In concreto, dunque, per vari anni non venne effettuato alcun versamento dei compensi né a favore della                      né a favore dell'Ente locale.

Orbene, su richiesta pervenuta dalla                      in data 19/7/2018, tra

il 13/8/2019 e il 18/6/2020 la PicenAmbiente s.p.a. erogò direttamente alla medesima i compensi che erano maturati, nel tempo, per il suddetto incarico, per un ammontare complessivo di € 41.638,00, mentre i rimborsi mensili forfettari le erano già stati corrisposti periodicamente sin dall'ottobre 2013.

In risposta a formali richieste di riversamento rivolte dall'Amministrazione comunale con note del 2/12/2020 e del 17/12/2020, la s'era espressamente rifiutata di provvedere in proposito (v. nota prot. n. 84613, datata 30/12/2020, inviata al Segretario generale del Comune).

In relazione a tale vicenda, la dirigente comunale veniva, quindi, rinviata a giudizio penale per l'ipotesi di reato di cui all'art. 314 del c.p., per essersi indebitamente appropriata, senza riversarli al Comune, dei compensi che le erano stati corrisposti dalla PicenAmbiente per l'espletamento dell'incarico di presidente del C.d.A. e ciò in violazione dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001.

**III.** Dopo aver illustrato i tratti salienti della vicenda, la Procura ha evidenziato che il rapporto di lavoro del dirigente comunale rientra nell'ambito di applicazione della normativa sul pubblico impiego, che è caratterizzata, tra l'altro, sia dal regime delle incompatibilità, in base al quale al dipendente pubblico è preclusa la facoltà di svolgere attività extra istituzionali, salve specifiche eccezioni previste dalla legge e previa autorizzazione dell'Amministrazione d'appartenenza, e ciò a tutela del principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa resa in favore del datore di lavoro pubblico, sia dal

principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

In proposito, il P.M. ha richiamato:

gli artt. 60 e 62 del D.P.R. n. 3/1957;

l'art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001, che fissa il principio di

onniconcomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici nonché

l'obbligo per i terzi di corrispondere eventuali compensi, dovuti per le

attività svolte in loro favore dai medesimi dirigenti, direttamente

all'Amministrazione d'appartenenza;

l'art. 53, comma 7-bis, del D.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art.

1, comma 62, della L. n. 190/2012;

l'art. 20 del C.C.N.L. per i Dirigenti del comparto Regioni ed

Autonomie locali- Area II del 22/2/2010, nel testo vigente all'epoca

dei fatti in questione, che, nel recepire il principio di

onniconcomprensività del trattamento economico dei dirigenti, previsto

dall'art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001, ribadisce che tale

trattamento *“remunera completamente ogni incarico conferito ai medesimi*

*in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di*

*interessi dell'Ente”* e prevede la tassatività *“ex lege”* dei compensi

erogabili direttamente ai dirigenti *“in aggiunta alla retribuzione di*

*posizione e di risultato”*;

l'art. 5 del regolamento del Comune di San Benedetto del Tronto,

approvato con delibera del Consiglio comunale n. 33 del 30/4/2013,

concernente la nomina dei dipendenti comunali nei Consigli di

amministrazione delle società partecipate dall'Ente, ai sensi dell'art. 4,

commi 4 e 5, del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012;

gli artt. 1 e 2 nonché l'all. A del regolamento comunale in materia di conferimenti di incarichi extra istituzionali al personale dipendente, approvato con delibera di Giunta comunale n. 136 del 13/8/2013, con cui è stata sancita la necessità sia per i dipendenti che per i dirigenti dell'Ente, che intendano assumere *"incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è previsto sotto qualsiasi forma un compenso"*, di richiedere la preventiva autorizzazione all'Amministrazione d'appartenenza.

Per completezza, la Procura ha anche evocato il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", che già nella formulazione vigente *ratione temporis* (v. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), dopo avere menzionato, tra i principi generali, quello secondo cui *"il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare"*, ribadiva i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza, indipendenza, imparzialità e astensione in caso di conflitto di interessi.

Pertanto, secondo la Procura, essendo la \_\_\_\_\_ in rapporto d'impiego con il Comune di San Benedetto del Tronto, quale dirigente a tempo pieno, non può esservi alcun dubbio sul fatto che la medesima fosse assoggettata al principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale nonché al regime autorizzatorio in materia di assunzione di incarichi esterni, previsto dall'art. 53, commi 7 e 7 bis, del D.lgs. n. 165/2001.

IV. Ciò premesso, la Procura ha evidenziato l'antigiuridicità dei

comportamenti tenuti dalla dirigente \_\_\_\_\_, che aveva svolto l'attività di presidente del Consiglio di Amministrazione della PicenaAmbiente s.p.a., senz'aver richiesto formale autorizzazione al Comune, e, comunque, aveva percepito i relativi compensi, senza riversarli all'Ente locale, nonostante le sollecitazioni ricevute, cagionando, quindi, un danno da mancata entrata all'Amministrazione d'appartenenza.

D'altronde, secondo il P.M., tale antigiuridicità sarebbe ravvisabile: sia ove si ritenesse che l'incarico fosse stato assunto dalla \_\_\_\_\_ in ragione dell'Ufficio dirigenziale ricoperto presso il Comune o che fosse stato ad essa conferito dall'Amministrazione presso cui prestava servizio o, comunque, su designazione della stessa; infatti, in ogni caso, i compensi da lei percepiti rientrerebbero nell'ambito di applicazione delle norme sopra citate, incluso l'art. 24 del D.lgs. n. 165/2001, oltre che dell'art. 20 del C.C.N.L. vigente *ratione temporis*, essendo espressamente previsto che il trattamento retributivo dei dirigenti remunera tutte le funzioni ed i compiti loro attribuiti in base a quanto previsto dal medesimo D.lgs. nonché qualsiasi altro incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o su designazione dell'Amministrazione, mentre i compensi dovuti dai terzi vanno corrisposti direttamente alla medesima Amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza;

sia nell'ipotesi in cui si ritenesse che l'incarico assunto dalla \_\_\_\_\_ fosse slegato dalla rappresentanza di interessi dell'Ente locale; infatti,

in tal caso la medesima avrebbe dovuto presentare al Comune formale richiesta di autorizzazione preventiva, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001, attenendosi alle procedure previste dal Regolamento comunale, nonché riversare i compensi riscossi nelle casse dell'Amministrazione d'appartenenza.

Orbene, considerato che la società PicenAmbiente s.p.a. aveva corrisposto i compensi direttamente alla \_\_\_\_\_, che ne aveva fatto espressa richiesta, ella avrebbe dovuto riversarli tempestivamente all'Amministrazione di appartenenza, adempimento a cui non aveva ottemperato, nonostante le specifiche diffide rivolte dal Comune.

Secondo la Procura, la \_\_\_\_\_ avrebbe, dunque, agito dolosamente, essendo ben consapevole che i propri comportamenti erano in contrasto con la normativa di settore, che ella, in qualità di dirigente comunale, indubbiamente conosceva ed alla quale era stata, altresì, formalmente sollecitata ad ottemperare da parte dell'Amministrazione d'appartenenza.

D'altronde, la stessa \_\_\_\_\_, consapevole della normativa vigente, aveva disposto che i compensi in questione venissero accantonati presso la PicenAmbiente, per poi essere versati al Comune di San Benedetto del Tronto, salvo poi mutare orientamento e chiederne la corresponsione direttamente in proprio favore.

Il P.M. ha, inoltre, sottolineato la sussistenza di un evidente nesso di causalità tra le illegittime condotte tenute dalla \_\_\_\_\_ e il danno subito dal Comune di San Benedetto del Tronto, danno determinato dal mancato incameramento, da parte dell'Ente locale, dei compensi

che erano stati erogati alla dirigente comunale per l'incarico di presidente del Consiglio di Amministrazione di PicenAmbiente s.p.a., da lei ricoperto dal maggio 2013 al settembre 2019, e che avrebbero dovuto essere riversati nelle casse del Comune.

Il danno in questione è stato quantificato dalla Procura in complessivi € 41.638,00, pari alla somma dei compensi (dettagliatamente indicati nella relazione della Guardia di Finanza n. 30282 del 12/2/2021) che erano stati materialmente riscossi dalla Talamonti nelle seguenti date:

13 agosto 2019 per € 21.998,00;

17 aprile 2020 per € 5.000,00;

18 giugno 2020 per € 14.640,00.

Conclusivamente, il P.M. ha chiesto la condanna della al pagamento in favore del Comune di San Benedetto del Tronto di € 41.638,00, da maggiorarsi di accessori.

V. La si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 20 novembre 2024, contestando la domanda risarcitoria proposta dalla Procura nei suoi confronti.

Preliminarmente, la ha eccepito che gli esatti termini della vicenda in questione sarebbero diversi rispetto a quelli prospettati nella ricostruzione fornita dalla Procura.

In proposito, la convenuta ha sostenuto che:

ella era stata nominata presidente della PicenAmbiente s.p.a. non all'esito di una propria iniziativa ma su designazione del sindaco pro tempore del Comune di San Benedetto del Tronto (dott. ), in base alle norme statutarie della società;

anche la spettanza del compenso previsto per l'espletamento di tale incarico era stata oggetto di condivisione da parte dell'Amministrazione comunale;

ella aveva ricoperto l'incarico di presidente della PicenAmbiente con ottimi risultati, ottenendo, alla scadenza definitiva del mandato, il plauso di tutti i soci;

v'erano tesi divergenti in ordine alla natura giuridica della PicenAmbiente e, in particolare, se essa dovesse qualificarsi come società a controllo pubblico o come mera società con partecipazione pubblica non di controllo;

dalla soluzione di tale problematica sarebbe anche dipesa l'applicazione di alcune norme speciali contenute nel D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012, e poi nel D.lgs. n. 175/2016, tra cui quella inerente al regime di onnicomprensività del trattamento economico spettante al dirigente pubblico che fosse stato nominato amministratore di una società partecipata, onnicomprensività che, secondo la , sarebbe stata dichiarata espressamente applicabile soltanto nell'ipotesi d'incarico ricoperto in società a controllo pubblico e non anche in quella d'incarico ricoperto in società meramente partecipata da un Ente pubblico, come desumibile dall'art. 4, commi 4, 5 e 13, del D.L. n. 95/2012;

orbene, la problematica relativa alla natura giuridica della PicenAmbiente è stata risolta da due sentenze gemelle del T.A.R. Marche (sentenze nn. 694 e 695 del 2019), nelle quali è stato affermato che la PicenAmbiente s.p.a. deve qualificarsi come "società

partecipata non a controllo pubblico”;

pertanto, ella avrebbe legittimamente preteso dalla PicenAmbiente la corresponsione direttamente in suo favore dei compensi per la carica di presidente, che erano rimasti accantonati nel periodo in cui ella aveva ricoperto tale incarico.

La ha, altresì, riferito che con sentenza n. 315/2024, pronunciata il 25 ottobre 2024, poi depositata con le relative motivazioni il 23 gennaio 2025 (che, però, risulta essere stata appellata dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno), il G.U.P. presso il Tribunale di Ascoli Piceno l’ha assolta dal capo di imputazione di cui all’art. 314 del c.p. perché “il fatto non sussiste”.

**5.1** Ciò premesso, secondo la , la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dalla Procura della Corte dei conti sarebbe priva di qualsiasi giuridico fondamento e dovrebbe, quindi, essere rigettata per le seguenti ragioni.

Deve ritenersi inapplicabile alla fattispecie in esame il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, di cui all’art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001, in considerazione della disciplina introdotta dall’art. 4, commi 4, 5 e 13, del D.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012.

Il legislatore ha, infatti, previsto una normativa speciale, da cui si desume che la regola della onnicomprensività sarebbe stata dichiarata espressamente applicabile soltanto nei confronti dei dirigenti pubblici nominati amministratori di società a controllo pubblico od a totale partecipazione pubblica e non anche nei confronti di quelli nominati

come amministratori di società con mera partecipazione pubblica non di controllo.

D'altronde, il comma 13 dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012 stabilisce che:

*“Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali”.*

Orbene, la disciplina ordinaria del codice civile prevede che l'amministratore di una società commerciale ha diritto a percepire un compenso che lo remuneri per l'attività svolta (v., ad es., l'art. 2389 c.c. per le s.p.a.); il diritto al compenso deve, dunque, ritenersi perfetto e spettante anche se la società nulla avesse previsto in proposito.

Tali conclusioni, secondo la \_\_\_\_\_, appaiono avallate dalla giurisprudenza.

In proposito, la convenuta ha richiamato la pronunzia delle SS.UU. della Cassazione n. 24591/2016, che ha affermato che la nomina e la revoca di un amministratore di una società pubblica, da parte dell'Ente pubblico socio, debbono ritenersi disciplinate integralmente dal diritto privato, salvo che una norma non preveda espressamente una regolamentazione pubblicistica, citando a sostegno di tale affermazione l'art. 4, comma 13, del D.L. n. 95/2012.

Tale ultimo disposto normativo viene citato anche in altre pronunzie della Cassazione, tra cui: Cass. Penale, sezione V, sentenza n. 41421/2018, Cassazione Civile, Sez. Lav., sentenze nn. 35421 e 35422

del 2022, Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 8917/2023.

In pratica, la giurisprudenza della Cassazione appare univoca nell'affermare che le norme di diritto pubblico (comprese quelle del D.lgs. n. 165/2001) non si applicano nei confronti delle società a partecipazione pubblica, a meno che non vi sia una disposizione che espressamente lo preveda.

Ne consegue, secondo la \_\_\_\_\_, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura della Corte dei conti, ella, in qualità di amministratrice di una società a mera partecipazione pubblica non di controllo, come la PicenAmbiente s.p.a., non sarebbe stata soggetta, per quanto riguarda la percezione dei relativi compensi, al generale principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (in quanto contestualmente dipendente del Comune di San Benedetto del Tronto).

In tale contesto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura, non sarebbe applicabile nei suoi confronti neppure quanto previsto nel regolamento comunale sugli incarichi nelle società partecipate, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 30/4/2013, che, ad avviso della \_\_\_\_\_, non imporrebbe, con riferimento alla fattispecie di dipendente comunale nominato amministratore di società non a controllo pubblico, il principio di onnicomprensività.

La \_\_\_\_\_ ha, altresì, sostenuto che ella non sarebbe incorsa in alcuna violazione dell'art. 53, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001, in materia di richiesta di previa autorizzazione per l'assunzione di

incarichi extra istituzionali a titolo oneroso, in quanto la nomina a presidente del Consiglio di Amministrazione della PicenAmbiente s.p.a. le era stata conferita su designazione del sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto, in base a quanto previsto dallo statuto societario, come si desume dai verbali delle assemblee dei soci della medesima società.

In tale peculiare contesto, dunque, non sarebbe neppure applicabile l'art. 5 del regolamento comunale del 13/8/2013, che riguarda le autorizzazioni per l'espletamento di incarichi richiesti dagli stessi dipendenti o loro attribuiti su iniziativa di altri soggetti e, quindi, non conferiti dall'Amministrazione comunale o su designazione di quest'ultima.

Conclusivamente, la ha ribadito di aver legittimamente preteso l'erogazione dei compensi per l'incarico di presidente della PicenAmbiente, senz'alcun obbligo di riversarli al Comune.

**VI.** Con atto di intervento *ad adiuvandum* il Comune di San Benedetto del Tronto si costituiva in giudizio per sostenere la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dalla Procura, avendo l'Ente subito un danno patrimoniale a causa del mancato riversamento dei compensi da parte della dirigente .

**VII.** All'udienza dell'11 dicembre 2024, il Collegio, da un lato, riteneva meritevole di accoglimento l'istanza del difensore della per la concessione di un termine, al fine di poter replicare all'atto d'intervento *ad adiuvandum* depositato dal Comune in prossimità dell'udienza, e, da un altro lato, riteneva opportuno

attendere il deposito, ormai prossimo, delle motivazioni della sentenza del 25/10/2024, con cui il G.U.P. presso il Tribunale penale di Ascoli Piceno aveva assolto la \_\_\_\_\_ per il reato di cui all'art. 314 del c.p.

**VIII.** In data 10 febbraio 2025 la \_\_\_\_\_ ha depositato memoria, allegando, altresì, la sentenza n. 315/2024, completa delle motivazioni, con cui il G.U.P. presso il Tribunale di Ascoli Piceno l'ha assolta "perché il fatto non sussiste", avendo ritenuto condivisibili le sue tesi difensive.

Con tale memoria la \_\_\_\_\_ ha ampiamente replicato all'atto d'intervento del Comune, sostenendo la sua infondatezza sia in punto di fatto che in punto di diritto.

In particolare, la \_\_\_\_\_ ha osservato che i profili di diritto in cui l'intervento del Comune appare discostarsi parzialmente dalle tesi della Procura sono essenzialmente due.

Infatti, il Comune ha affermato che l'invocazione, da parte della \_\_\_\_\_, delle disposizioni dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012 non sarebbe pertinente, dato che esse non avrebbero affatto abrogato quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001.

Orbene, secondo la \_\_\_\_\_, trattasi di affermazione non congrua, in quanto la *vexata quaestio* non concerne l'abrogazione della norma generale di cui all'art. 24, comma 3, che ovviamente non v'è stata, bensì l'introduzione di una disciplina speciale di settore, rivolta alle società a partecipazione pubblica, con la quale sono stati specificati gli ambiti entro i quali tali società sono soggette ai principi pubblicistici,

tra cui quello concernente l'applicazione, nei riguardi dei dirigenti pubblici nominati quali loro amministratori, del principio di onnicomprensività del trattamento retributivo.

Infatti, il D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012, nell'elaborare una prima organica disciplina delle società a partecipazione pubblica, l'ha improntata al principio della prevalente soggezione di esse alle norme di diritto civile.

In tale ambito, la nuova normativa avrebbe, dunque, limitato l'applicazione del suddetto principio di onnicomprensività soltanto nei riguardi degli amministratori delle società a controllo pubblico (comma 4°) e di quelli delle società a partecipazione pubblica totalitaria (comma 5°), con conseguente esclusione degli amministratori delle società a partecipazione pubblica non di controllo.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto d'intervento dell'Ente locale, la ha ribadito che la sua nomina quale presidente della PicenAmbiente era avvenuta su designazione del sindaco del Comune; trattasi, quindi, di un incarico da lei assunto in osservanza dell'art. 53, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001 o, in ogni caso, oggetto di sostanziale autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Pertanto, i compensi sarebbero stati legittimamente percepiti direttamente dalla , senz'alcun obbligo di riversarli al Comune.

IX. Con memoria depositata in data 26 febbraio 2025 la Procura, nel

confermare quanto sostenuto nell'atto di citazione, ha ritenuto

opportuno precisare meglio i profili essenziali da considerarsi per il corretto inquadramento della vicenda in esame.

In particolare, il *thema decidendum* concerne essenzialmente

l'individuazione della normativa applicabile al rapporto di pubblico

impiego intercorrente tra la \_\_\_\_\_, quale dirigente del Comune di

San Benedetto del Tronto, e l'Amministrazione datrice di lavoro, con

riguardo all'espletamento, da parte della medesima dirigente,

dell'incarico di presidente del Consiglio di Amministrazione della

PicenAmbiente s.p.a. nel periodo dal 25/9/2013 al 3/9/2019 ed alla

correlativa percezione da parte sua di compensi, che non sono stati

riversati al Comune.

Pertanto, secondo la Procura, dev'essere valutata in questa sede

esclusivamente la liceità o meno del comportamento tenuto dalla

\_\_\_\_\_ nei confronti dell'Amministrazione d'appartenenza e

nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, non assumendo alcuna

significativa rilevanza la natura giuridica della società presso la quale

la medesima dirigente aveva assunto l'incarico in questione.

D'altronde, la citazione in giudizio per il risarcimento del danno

subito dal Comune, a causa del mancato introito di tali compensi, che

avrebbero dovuto essergli riversati, è stata rivolta dalla Procura non

nei confronti della PicenAmbiente bensì della \_\_\_\_\_, quale

dirigente in rapporto d'impiego con l'Amministrazione comunale.

Ciò premesso, il P.M. ha ribadito che sia nel caso in cui si ritenesse che

la Talamonti sia incorsa in violazione dell'art. 24, comma 3, del D.lgs.

n. 165/2001 (che prevede l'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale) sia nel caso in cui fosse ravvisabile la violazione, da parte sua, dell'art. 53, comma 7, del medesimo D.lgs. (per avere ella assunto un incarico esterno, senza previa formale autorizzazione e senza riversare i compensi percepiti), l'esito del presente giudizio dovrebbe essere sempre il medesimo, dovendo pervenirsi al riconoscimento del danno subito dall'Amministrazione comunale, a causa del mancato riversamento, da parte della dirigente , dei compensi da lei percepiti per l'espletamento del suddetto incarico di presidente della PicenAmbiente s.p.a.

Peraltro, nell'ambito del presente giudizio non potrebbe assumere alcuna decisiva rilevanza la sentenza di assoluzione emessa nei confronti della dal G.U.P. presso il Tribunale penale di Ascoli Piceno, sia perché tale sentenza non è passata in giudicato, essendo stata appellata dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, sia perché sussiste reciproca autonomia tra il giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale e il giudizio penale.

X. Anche il Comune di San Benedetto del Tronto ha depositato una memoria di replica a quanto sostenuto dalla , ribadendo sostanzialmente le ragioni alla base dell'atto d'intervento adesivo alla domanda risarcitoria proposta dalla Procura.

XI. All'odierna udienza, il P.M., l'avv. Graziosi, difensore della , e l'avv. Lucchetti, in rappresentanza dell'interveniente Comune di San Benedetto del Tronto, hanno ampiamente illustrato le rispettive tesi, confermando le conclusioni formulate per iscritto.

La causa, quindi, è passata in decisione.

## DIRITTO

1. Il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento della fondatezza o meno dell'azione di responsabilità amministrativa proposta dalla Procura regionale nei confronti di \_\_\_\_\_, dirigente in servizio presso il Comune di San Benedetto del Tronto, alla quale è stato contestato un danno quantificato in € 41.638,00, pari all'ammontare dei compensi percepiti per l'espletamento, nel periodo dal 25 settembre 2013 al 3 settembre 2019, dell'incarico di presidente del Consiglio di Amministrazione della società PicenAmbiente s.p.a., compensi che, secondo la Procura, avrebbero dovuto essere riversati all'Amministrazione d'appartenenza, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001 od, in alternativa, dell'art. 53, commi 7 e 7-bis, del medesimo D.lgs.

2. In via preliminare, il Collegio deve valutare l'ammissibilità dell'atto d'intervento adesivo *ad adiuvandam*, proposto dal Comune di San Benedetto del Tronto, in qualità di Amministrazione danneggiata dai comportamenti illegittimi tenuti dalla \_\_\_\_\_.

Orbene, va rammentato che l'art. 85 del c.g.c. dispone che chiunque abbia un interesse qualificato e meritevole di tutela può intervenire nel giudizio di responsabilità per sostenere le ragioni del Pubblico Ministero, mediante atto debitamente notificato alle parti e depositato nella segreteria del Giudice adito.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di responsabilità amministrativa è ammissibile soltanto l'intervento

cosiddetto “*ad adiuvandum*”, in quanto con esso non viene ad essere fatto valere un diritto nuovo né viene ampliato il *thema decidendum*; deve, tuttavia, trattarsi di un interesse giuridicamente rilevante e, dunque, meritevole di tutela e non di mero fatto, nel senso che, per essere comunque connesso con l’oggetto o dipendente dal titolo dedotto in giudizio, esso possa, sia pure in via indiretta o riflessa, risultare leso nell’ipotesi di soccombenza della parte coadiuvata.

Con riferimento alla questione relativa all’ammissibilità dell’intervento *ad adiuvandum* nel processo contabile da parte dell’Amministrazione danneggiata, si sono pronunziate con la sentenza n. 1/2003 anche le SS.RR. di questa Corte, affermando che:

*“L’Ente che si presuma danneggiato può partecipare alla definizione della vertenza, che lo vede indubbiamente interessato, nella forma dell’intervento adesivo dipendente ad adiuvandum, mediante il quale l’Ente pubblico non fa valere un diverso od autonomo diritto e nemmeno uno dipendente da quello oggetto del giudizio in corso ma si limita a sostenere le ragioni del requirente contabile, avendo un evidente interesse al loro accoglimento.*

*Dovendosi ritenere l’Amministrazione danneggiata già costituita in giudizio mediante il Procuratore Regionale o Generale, il quale ope legis ne cura gli interessi in sede processuale, essa può intervenire adesivamente, oltre che in primo grado, anche, per la prima volta, sia in grado di appello che nel giudizio di revocazione, al di là dei limiti posti dall’art. 344 del c.p.c.”.*

Sulla base di quanto sopra esposto, va dichiarata ammissibile la costituzione in giudizio del Comune di San Benedetto del Tronto, a titolo di intervento *ad adiuvandum*, ossia a sostegno della pretesa

risarcitoria azionata dalla Procura nei confronti della .

3. Passando alla disamina delle questioni di merito, il Collegio giudicante ritiene che la domanda risarcitoria proposta dalla Procura nei confronti della sia fondata e meritevole di accoglimento, in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte.

4. In proposito, va rammentato che il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti costituisce uno degli elementi basilari della disciplina del rapporto di pubblico impiego ed è delineato in modo ampio e dettagliato nell'art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001. Orbene, la chiarezza di tale dato normativo e la sua uniforme interpretazione da parte della giurisprudenza non consentono di nutrire alcun plausibile dubbio in ordine all'applicabilità del principio di onnicomprensività della retribuzione anche con riferimento ai compensi che sono stati percepiti dalla , dirigente in servizio presso il Comune di San Benedetto del Tronto, per l'espletamento dell'incarico di presidente della PicenAmbiente s.p.a., conferitole dall'assemblea dei soci di tale società su espressa designazione del sindaco del medesimo Comune, in conformità allo statuto societario.

D'altro canto, va sottolineato che gli emolumenti retributivi erogati ai dirigenti pubblici, ivi compresi quelli degli Enti locali, remunerano l'espletamento di tutti i compiti comunque connessi, sia in via diretta che mediata, al rapporto d'impiego in essere.

Peraltro, lo stesso legislatore ha sancito che le disposizioni contenute

nel D.lgs. n. 165/2001 hanno valenza di principi fondamentali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, come specificato nell'art. 1, comma 3, del medesimo D.lgs., e, come tali, s'impongono anche alle autonomie territoriali.

Considerato, dunque, che l'incarico di presidente del Consiglio di Amministrazione della PicenAmbiente s.p.a. è stato conferito alla dirigente comunale su espressa designazione del sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto, Ente socio di tale società, i relativi compensi debbono ritenersi ricompresi nell'ambito del regime generale della onnicomprensività, dato che trattasi dell'espletamento, da parte della , di un'attività comunque connessa o collegata al rapporto organico intercorrente con l'Amministrazione d'appartenenza.

5. Ciò assodato, il Collegio deve verificare la sussistenza nella concreta fattispecie in esame di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, che, com'è noto, si sostanziano in un danno patrimoniale, ingiustamente arrecato ad un Ente pubblico da un soggetto ad essa legato da un rapporto d'impiego o di servizio, mediante una condotta connotata da dolo o colpa grave.

Tuttavia, prima di effettuare tale verifica, appare necessario soffermarsi, in considerazione di quanto eccepito dalla difesa della , sugli eventuali riflessi che potrebbero avere nel presente giudizio di responsabilità amministrativa le sentenze del T.A.R. delle Marche nn. 694 e 695 del 2019, concernenti l'accertamento della natura giuridica della PicenAmbiente s.p.a., e la sentenza n. 315/2024,

emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Ascoli Piceno, con cui la

è stata assolta, in primo grado, per il reato di cui all'art. 314 del c.p.

Infatti, le suddette sentenze, emesse dal T.A.R. delle Marche all'esito di controversie intercorse tra la PicenAmbiente s.p.a. e il Comune di San

Benedetto del Tronto, sono state richiamate dalla per

sostenere che, essendo stata acclarata la natura della PicenAmbiente

s.p.a. quale società non a controllo pubblico ma meramente

partecipata da Ente pubblico, non sarebbe applicabile nei confronti

della , dirigente del Comune, il principio di

onnicomprendività della retribuzione, ragion per cui ella non sarebbe

stata assoggettata all'obbligo di riversare all'Amministrazione

d'appartenenza i compensi percepiti per l'espletamento dell'incarico

di presidente del Consiglio di Amministrazione di tale società, benché

tale incarico le fosse stato conferito proprio su designazione del

sindaco del Comune.

Orbene, il Collegio giudicante ritiene, conformemente a quanto

osservato dalla Procura, che, ai fini della valutazione della liceità del

comportamento tenuto dalla dirigente comunale

nell'ambito del rapporto d'impiego con l'Amministrazione

d'appartenenza, non venga ad assumere alcuna significativa rilevanza

la natura giuridica della PicenAmbiente s.p.a.

Infatti, non può esservi alcun plausibile dubbio sul fatto che la

, a prescindere dalla natura giuridica della PicenAmbiente,

fosse, comunque, tenuta, in virtù del principio di onnicomprensività

della retribuzione dirigenziale, espressamente previsto dall'art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001 per tutti i dirigenti pubblici, a riversare all'Amministrazione d'appartenenza i compensi percepiti per l'espletamento di un incarico, che le era stato conferito proprio su formale designazione del sindaco, in qualità di vertice dell'Ente locale.

In proposito, l'art. 24, comma 3, dispone inequivocabilmente che: *“Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'Amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima Amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”*.

La ha poi invocato la sentenza n. 315/2024, emessa in data 25/10/2024 dal G.U.P. presso il Tribunale di Ascoli Piceno, le cui motivazioni sono state poi depositate il 23/1/2025.

Tale decisione ha assolto la dal reato di peculato, contestatole per essersi appropriata dei compensi corrisposti dalla PicenAmbiente s.p.a., senza riversarli al Comune di San Benedetto del Tronto, sostenendo, in sintesi, che l'art. 4 del D.L. n. 95/2012 ha assoggettato le società partecipate da enti pubblici ad una disciplina speciale, in cui sarebbero previsti, tra l'altro, i casi in cui opera e quelli in cui non opera, nei riguardi dei dirigenti pubblici nominati quali amministratori di tali società, il principio di onnicomprensività della retribuzione.

Orbene, pur nel doveroso rispetto di una pronunzia emessa in altro plesso giudiziario, il Collegio osserva, tuttavia, che la sentenza n. 315/2024 non è passata in giudicato, in quanto impugnata, sotto molteplici profili, dinanzi alla Corte d'Appello di Ancona dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno.

D'altro canto, in base al principio di piena autonomia del giudizio di responsabilità amministrativa rispetto ad altri giudizi, va escluso che questa Corte sia tenuta a disporre la sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione del procedimento penale.

Pertanto, il presente giudizio di responsabilità amministrativa può essere validamente definito da questa Corte, mediante un'autonoma valutazione dei fatti, da effettuarsi alla luce degli atti acquisiti al fascicolo processuale.

Orbene, dagli atti risulta che:

la                    era (ed è tuttora) in rapporto di pubblico impiego con il Comune di San Benedetto del Tronto, in qualità di dirigente a tempo pieno;

ella era, dunque, indubbiamente soggetta sia al principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, di cui all'art. 24, comma 3, sia al regime autorizzatorio per l'assunzione di incarichi esterni, previsto dall'art. 53, commi 7 e 7 bis, del D.lgs. n. 165/2001;

alla medesima è stato conferito dall'assemblea dei soci della PicenAmbiente s.p.a. l'incarico di presidente di tale società, sulla base di apposita designazione da parte del sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto;

ella ha ricoperto tale carica, per due mandati consecutivi, nel periodo dal 25/9/2013 al 3/9/2019.

Pertanto, sulla base di quanto espressamente disposto dall'art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001 (secondo cui: *"Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'Amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima Amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza"*), il Collegio giudicante ritiene che i compensi erogati dalla PicenAmbiente non avrebbero potuto essere incamerati personalmente dalla \_\_\_\_\_, dovendo, invece, affluire nelle casse dell'Amministrazione d'appartenenza della medesima.

Orbene, ciò non è avvenuto, in quanto la \_\_\_\_\_ ha preteso la corresponsione, da parte della PicenAmbiente s.p.a., di tali compensi direttamente in suo favore e non ha provveduto a riversarli al Comune, nelle cui casse essi dovevano inderogabilmente affluire.

Inoltre, la dirigente comunale \_\_\_\_\_ s'è espressamente rifiutata di riversare tali compensi al Comune, pur essendo stata formalmente diffidata a provvedere in proposito.

Ad avviso del Collegio, appare, dunque, evidente la consapevole e volontaria inosservanza da parte della \_\_\_\_\_ di specifici obblighi, chiaramente previsti dalla legge, correlati al suo status di dirigente in

rapporto di pubblico impiego con il Comune di San Benedetto del Tronto.

In proposito, va sottolineato che la \_\_\_\_\_ era pienamente a conoscenza della normativa contenuta nell'art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001, tant'è vero che (come risulta dalle dichiarazioni rese dall'amministratore delegato della PicenAmbiente, non oggetto di smentita da parte della \_\_\_\_\_):

il compenso, deliberato dall'assemblea dei soci, spettante al presidente della PicenAmbiente, non era stato, su espressa indicazione del presidente \_\_\_\_\_, per vari anni, mai ad essa corrisposto, avendo la stessa \_\_\_\_\_ dato disposizione di provvedere a versare il corrispondente importo direttamente al Comune di San Benedetto del Tronto (v., in proposito, anche il documento n. 6, datato 29/10/2015, allegato alla memoria con cui il Comune è intervenuto nel presente giudizio);

conseguentemente, la società aveva provveduto annualmente a contabilizzare e ad accantonare in bilancio il corrispondente importo maturato, da versare all'Ente nel momento in cui il Comune di San Benedetto del Tronto avesse comunicato le relative modalità.

Risulta, tuttavia, accertato che in data 19/7/2018 la \_\_\_\_\_, mutando radicalmente orientamento, ha chiesto alla società la corresponsione direttamente in suo favore di tali compensi, riscuotendoli poi materialmente in tre *tranche* (€ 21.998,00 in data 13/8/2019; € 5.000,00 in data 17/4/2020; € 14.640,00 in data 18/6/2020), senza riversarli al Comune, cui dovevano

obbligatoriamente affluire, in ottemperanza all'art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001.

Da ciò è, dunque, derivato il danno patrimoniale da mancata entrata, tuttora attuale, subito dal Comune, danno, ammontante ad € 41.638,00, che risulta causalmente connesso al comportamento volontariamente tenuto dalla \_\_\_\_\_, in violazione della normativa direttamente applicabile nei suoi confronti, quale dirigente comunale.

D'altro canto, non può esservi alcun dubbio sul fatto che la \_\_\_\_\_ fosse in possesso di un'elevata professionalità e di specifiche cognizioni giuridiche in materia di pubblico impiego, essendo esse indispensabili per poter svolgere le funzioni dirigenziali in un Comune di notevoli dimensioni e, per di più, nell'ambito di un Settore particolarmente complesso, come quello della Gestione delle Risorse Umane e, quindi, anche del personale dell'Ente.

Va, infine, sottolineato che, anche nell'ipotesi in cui la \_\_\_\_\_ avesse ritenuto di aver effettivamente diritto a percepire personalmente tali compensi, ella avrebbe, comunque, dovuto riversarli tempestivamente al Comune, in ottemperanza all'art. 24, comma 3, del D.lgs. n.165/2001, salva l'eventualità di far valere successivamente le proprie asserite ragioni nelle competenti sedi.

Orbene, il fatto che ciò non sia avvenuto costituisce ulteriore dimostrazione dell'inescusabilità del comportamento volontariamente tenuto dalla dirigente \_\_\_\_\_ a danno dell'Amministrazione d'appartenenza.

**6. Conclusivamente, il Collegio giudicante reputa che, in accoglimento**

della domanda proposta dalla Procura regionale, la debba essere condannata a pagare, in favore del Comune di San Benedetto del Tronto, la somma di € 41.638,00, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, da calcolarsi con decorrenza dalle date di riscossione dei compensi a lei erogati dalla PicenAmbiente s.p.a. e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data e sino al soddisfo del credito erariale sono dovuti gli interessi legali sull'importo così rivalutato.

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della segreteria di questa Sezione, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.

8. In presenza di una statuizione di condanna, il Collegio provvede a liquidare in € 3.000,00, da maggiorarsi di spese generali, I.V.A. e c.p.a., le spese di difesa, da rifondersi dalla in favore del Comune di San Benedetto del Tronto, intervenuto "*ad adiuvandum*".

#### PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunciando, previa declaratoria di ammissibilità dell'intervento "*ad adiuvandum*" proposto dal Comune di San Benedetto del Tronto, in accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale, **condanna a pagare, in favore del Comune di San Benedetto del Tronto, l'importo di € 41.638,00**, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, da calcolarsi con decorrenza dalle date di riscossione dei compensi a lei erogati dalla PicenAmbiente s.p.a. e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data e sino al soddisfo del credito erariale

sono dovuti gli interessi legali sulla somma così rivalutata.

La                    è, altresì, condannata:

alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese di giudizio, liquidate a cura della segreteria di questa Sezione, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.;

alla rifusione delle spese di difesa, liquidate in € 3.000,00, da maggiorarsi di spese generali, I.V.A. e c.p.a., in favore del Comune di San Benedetto del Tronto, intervenuto "*ad adiuvandum*" nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 85 del c.g.c.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Guido Petrigni

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 27/05/2025

Il Funzionario amministrativo  
dott. Gerardo De Angelis  
(firmato digitalmente)